

Prefazione

1. Con l'inchiostro rosso: i libri dei giuristi nel paesaggio delle scritture giuridiche

Le opere dei giuristi romani si sono imposte in gran parte dell'Europa, fra l'XI e il XIX secolo, quali testi dotati di forza normativa: caso più unico che raro, se si eccettuano le Sacre Scritture, di un prodotto culturale dell'antichità che non solo ha svolto un ruolo di modello, come è avvenuto anche per Aristotele, Cicerone e Galeno, ma al quale è stato addirittura riconosciuto valore vincolante. Fino alle codificazioni del XVIII e XIX secolo, nell'Europa continentale il diritto romano è stato applicato come diritto comune vigente o almeno adottato come orizzonte concettuale entro il quale pensare il diritto.

La vitalità di cui hanno goduto i contenuti normativi del diritto romano non ha tuttavia attirato altrettanta attenzione verso le opere dei giuristi in quanto tali, ossia quali esempi inestimabili di prosa latina. Una letteratura tanto influente è diventata pressoché invisibile. È il paradosso che ha suggerito il tema di questo libro e del ciclo di lezioni che ne sono all'origine, svolte al Collège de France su invito di John Scheid.

A fare ostacolo alla valorizzazione delle opere dei giuristi ha contribuito senz'altro lo stato frammentario in cui sono state trasmesse. Redatti per la maggior parte fra il II secolo a.C. e il III d.C., gli scritti degli antichi giureconsulti ci sono pervenuti quasi esclusivamente attraverso il *Digesto* di Giustiniano, un'antologia che ha loro offerto un riparo, al prezzo però di una brutale mutilazione. Secondo i calcoli sticometrici eseguiti dallo stesso Giustiniano, il *Digesto* contiene non più del 5% dei libri giuridici che ancora circolavano alla sua epoca, ossia centocinquantamila righe su tre milioni, stando alle cifre fornite dalla costituzione *Tanta/Δδωκεν* 1. E i testi che allora sopravvivevano non erano, a loro volta, che una parte di tutti quelli che, nei secoli, i giuristi avevano scritto ed erano poi scomparsi, sostituiti da altri più aggiornati oppure, semplicemente, caduti nell'oblio.

Più grave ancora, nel *Digesto* le opere dei giuristi classici sono state sminuzzate in frammenti, condizione che rende difficile ricomporne la fisionomia originale e percepire lo spirito che le animava. I commissari incaricati da Giustiniano di compilare l'antologia hanno spesso eliminato proprio le tracce più vitali del lavoro intellettuale dei giuristi antichi, in particolare gli accaniti dibattiti d'opinione, i riferimenti alla storia, alle leggi comiziali, ai riti processuali. Fra le tante che erano circolate per il mondo romano, soltanto un'opera giurisprudenziale, le *Istituzioni* di Gaio, un manuale redatto nel II secolo d.C., si è salvata quasi integralmente e ci è arrivata fuori del *Digesto*, in un palinsesto del V-VI secolo ritrovato da Barthold Georg Niebuhr nel settembre 1816, poco più di duecento anni fa. Proprio le svolte, per non dire le rivoluzioni, che la scoperta di quel piccolo testo completo ha impresso alla ricerca e all'idea che ci si era fatti fino ad allora del diritto romano – come si vedrà nel IV capitolo – dimostrano quanto il carattere invece frammentario della maggior parte delle altre opere nuoccia alla loro comprensione.

Se la tradizione testuale fa difetto, a raffreddare il desiderio di accostarsi alle opere dei giuristi romani contribuisce anche la concezione, da cui è difficile liberarsi, che identifica la letteratura con la poesia e con la prosa d'invenzione. È in omaggio a questo pregiudizio che nelle moderne «storie della letteratura latina» le opere dei giuristi romani sono solitamente relegate nell'angolo della prosa settoriale, fra i testi tecnici, a fianco dei trattati di agricoltura, di grammatica, di retorica, d'architettura, di medicina, d'arte militare, di gramatica o di scienze naturali. E se da qualche decennio questo tipo di scritti pragmatici riceve un'attenzione crescente, le storie letterarie e persino le indagini più mirate sulle «letterature tecniche» spesso non si fanno scrupolo di dichiarare che, a causa del contenuto ostico, lasciano volentieri agli storici del diritto il compito di presentare le opere dei giuristi romani: omaggio avvelenato, che priva questi ultimi – fra i quali l'autore di questo libro – della guida esperta dei latinisti.

In una storia incompiuta della letteratura latina, abbozzata circa un secolo fa, Paul Lejay aveva visto bene che «i primi scrittori di Roma furono legislatori e giuristi». «Primi» esprime l'antioriorità cronologica, ma anche la natura di matrice, ossia il ruolo fondativo che il diritto e la sua elaborazione scritta hanno assunto nel tessuto culturale romano. Nella letteratura latina, «il diritto» – si spinge ad affermare Lejay – «reclama il suo posto allo stesso titolo della filosofia nella letteratura greca e della controversia religiosa del XVI e XVII secolo nella letteratura francese». Potremmo aggiungere, con riferimento al nostro Paese: allo stesso titolo con cui reclama il suo posto nella cultura italiana la prosa scientifica del Seicento, a cominciare da Galileo.

Se è un peccato che l'abate Lejay non abbia portato a termine il suo studio, resta intatto il suo giudizio penetrante, che vale come un invito metodologico a considerare i giuristi dall'angolazione letteraria. È un punto di vista condiviso da un altro studioso di grande sensibilità, Henry Bardon, con riguardo più specifico all'ultimo secolo della Repubblica: «Chi studia i testi che ci ha lasciato Roma ha il dovere di menzionare gli scrittori di diritto: è sulla loro austerità che spesso si appoggiano le grazie degli altri; e, allo stesso titolo degli altri, partecipano al travaglio di una generazione per elaborare una cultura».

Si delinea così il paradosso. Una letteratura tanto influente (i cui contenuti raccolti per frammenti nel *Digesto* sono restati attivi e determinanti in età medievale e moderna) si dissolve e diventa quasi invisibile ai nostri occhi, come se non avesse mai fatto parte del paesaggio letterario romano. Come se l'ombra nella quale il *Digesto* di Giustiniano l'ha inghiottita nel VI secolo l'avesse già ricoperta fin dall'origine. Da qui il nostro tema, che potrebbe racchiudersi in questa domanda: è esistita una letteratura giuridica romana?

Quest'interrogativo non merita però una risposta nominalistica, un semplice «sì» o «no». Prima di tutto, la domanda rappresenta un'esortazione a esplorare le concezioni degli antichi, a comprendere il loro modo di guardare ai fatti letterari. Come vedremo, i Romani avevano una concezione allargata del campo letterario. Al centro si trovavano i testi che adottavano completamente i precetti dell'*elocutio*, cioè dello stile, dettati dalla retorica. Ma in un mondo in cui la retorica era onnipresente, com'era quello romano, i suoi precetti erano applicati secondo vari gradi d'intensità. Appartenevano al campo letterario scritti di natura diversa, talvolta lontani dal suo centro perché ricorrevano in misura limitata alle risorse della retorica, senza tuttavia rinunciarvi del tutto. Del resto, altri fattori socio-culturali contribuivano, al di là e altrettanto quanto lo stile, a determinare l'appartenenza (o meno) di un determinato genere alla letteratura: contavano molto, ad esempio, il livello attribuito ai contenuti nella gerarchia dei saperi civici e la posizione sociale degli autori. Quest'insieme di fattori determinava l'inclusione anche degli scritti dei giuristi romani all'interno del campo letterario.

Ma, vale la pena di ripeterlo, non si tratta di distribuire etichette, di includere o escludere per il solo gusto di infrangere i *clichés*. La differenza fra un'orazione di Cicerone e un commento di Ulpiano è palese (un rapido confronto, al capitolo I, sarà sufficiente per constatarlo). Sottrarre le opere dei giuristi ai pregiudizi moderni non significa cadere nell'eccesso opposto. Ma includere generi diversi in un unico spazio letterario è la mossa che ci consente di metterli a confronto, di misurarne le differenze e anche i tratti in comune, riattivando i nessi intertestuali che li mettono in comunicazione.

La domanda se sia esistita o meno una «letteratura giuridica romana» ha dunque un valore soprattutto di metodo. Ricollocare le opere dei giuristi romani nello spazio letterario significa – per dirlo in una frase – intensificare l'applicazione ad esse dei metodi e delle domande che gli studiosi rivolgono abitualmente alle altre opere della letteratura latina. Molti sono gli strumenti di questo repertorio critico che saranno trasferiti allo studio dei giuristi nel corso di questo libro: ci interrogheremo sulla trasmissione dei testi e la loro costituzione critica, per passare alla lingua, soffermandoci anche sull'impaginazione e il paratesto dei libri giuridici antichi, elementi rivelatori per chi cerchi di avvicinarsi nel modo più realistico possibile a un prodotto culturale. Studiare i giuristi come scrittori, e le loro opere come letteratura, non significa perderne di vista il contenuto puntigliosamente tecnico, bensì accostarsi a questo contenuto con la piena consapevolezza che ci è trasmesso per il tramite della scrittura; dunque, che esiste una dimensione letteraria del pensiero giuridico, di cui occorre tenere conto.

La nostra ricerca si sforza di mostrare, principalmente tramite dei collegamenti stabiliti tra fonti di natura diversa, lo spessore di questa scrittura, che la trasmissione deplorabile dei testi rischia sovente di nascondere. Le opere dei giuristi sono un luogo in cui numerosi apporti culturali e una pluralità di forme convergono nell'atto duplice dell'elaborazione delle regole e della loro comunicazione: un luogo all'intersezione fra la pratica e la trasposizione letteraria, testimone e strumento di un'efficace tecnica di governo dei conflitti sociali.

Il «giurista filosofo», il «giurista storico», il «giurista insegnante»: sono le tre manifestazioni, fra le altre possibili, che sono state scelte per rappresentare i molti ingredienti coinvolti in questa rielaborazione. I capitoli II, III e IV si articolano rispettivamente intorno a queste tre figure e si fondano su alcune pagine esemplari dei *iuris-consulta*.

Come tutti i grandi scrittori, i giuristi romani impersonano il miracolo faticoso della trasformazione della realtà attraverso il linguaggio. Il loro lavoro non è visibile, per noi, se non attraverso i testi. Per tornare all'immagine della letteratura invisibile, il presente libro è un invito a rimettere in luce questo lascito intellettuale dell'antichità.

Il capitolo introduttivo e i tre «quadri» che ho scelto per tracciare un ritratto dei giuristi romani in quanto scrittori corrispondono alle quattro lezioni che ho tenuto al Collège de France nell'aprile 2013, su invito di John Scheid. Il suo sostegno, tanto discreto quanto efficace, è alla base di questo libro: gli rinnovo la mia più profonda riconoscenza. Le lezioni sono state riviste e approfondite per la pubblicazione, ma ne è stata conservata l'impronta originaria, poiché la presenza di un pubblico più ampio rispetto ai soli storici del diritto mi aveva indotto a presentare la natura di questa letteratura in modo per quanto possibile diretto e sintetico. Si tratta dunque di un tentativo di spiegare, a me stesso in primo luogo, la segreta eleganza di questa prosa che le è valso, lungo i secoli, di attirare lettori di ogni genere, incluso il promotore del Collège, Guillaume Budé.

Avendo io stesso redatto la traduzione in italiano che qui si pubblica, mi sono accordato una libertà maggiore di quella che sarebbe concessa a un traduttore, libertà che ho usato soprattutto a fini di maggiore chiarezza espositiva; sono stati anche aggiunti brevi approfondimenti sulla base di ricerche che ho compiuto dopo la pubblicazione originaria o per dare conto di ricerche altrui. In questo senso, la si può considerare una nuova edizione, benché nella sostanza delle interpretazioni non vi siano differenze.

Questo libro rappresenta, sul piano personale, il simbolo dell'amicizia che mi unisce ad alcuni studiosi francesi, nutrita nel corso di numerosi incontri periodici a Parigi e a Pavia, che dal 2018 hanno potuto intensificarsi in seguito alla nomina al Collège de France. Avere avuto accesso al loro orizzonte di studi e di umanità è stato un autentico dono che mi ha riservato la professione di ricercatore. Fra loro, oltre a John Scheid, tengo a esprimere la mia profonda riconoscenza a Michel Humbert e a Jean-Michel David. Ai loro nomi associo quello di un altro amico scomparso, ma sempre presente, Yan Thomas. Nell'edizione francese, ringraziavo Jean-Louis Ferrary per avere riletto l'intero manoscritto; la sua morte, nel 2020, mi ha privato dell'amico perfetto e di un insostituibile punto di riferimento scientifico.

Rinnovo qui il mio profondo ringraziamento a Hélène Ménard, per l'inesauribile generosità e la competenza con cui aveva rivisto il testo francese, lungo il filo di un dialogo di cui il libro aveva beneficiato ben al di là della forma. Chiara Casali ha curato l'uniformazione redazionale della versione italiana con acribia e competenza. Sono grato ad Andrea Giardina per l'amicizia con cui ne ha proposto la pubblicazione presso l'editore Laterza.